

Codice A18120

D.D. 9 luglio 2015, n. 1639

Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte, Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Citta' della salute e della Scienza " di Torino per l'utilizzo della collaborazione del dott. Francesco Enrichens per biennio 2015 - 2016. Impegno per il primo anno di euro 2.000,00 sul Capitolo 149055/2015.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- nell'organizzazione e gestione delle attività di protezione civile assumono rilevanza anche aspetti logistici legati al sistema dei trasporti;
- entrambe le competenze di protezione civile e di logistica e trasporti sono esercitate nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
- da molti anni il Dr. Francesco ENRICHENS, dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino con la qualifica di Direttore del Dipartimento di Emergenza, opera con specifica competenza e distinzione nel campo della protezione civile, nel ruolo di esperto nella gestione dell'emergenza in particolare per quanto riguarda le componenti sanitarie di emergenza, legate ai rischi naturali ed antropici e ai connessi aspetti legati al sistema dei trasporti;

ritenuto di formalizzare il contributo di esperienza del Dott. Francesco Enrichens alle tematiche sopra indicate, attivando una specifica attività di collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza regionale ai sensi della legge n. 225/1992, con il ruolo di esperto tecnico-scientifico in materia di gestione delle grandi emergenze e dei connessi aspetti legati al sistema dei trasporti, secondo quanto concordato nella bozza di convenzione, allegata al presente atto determinativo per farne parte integrante e sostanziale;

Il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte, in quanto gli importi relativi al trattamento economico del Dott. Francesco Enrichens, trattandosi dell'utilizzazione di personale dipendente del S.S.N, sono già stati assegnati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino" nell'ambito del riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente;

l'attività di collaborazione prestata dal Dott. Francesco Enrichens risulta pertanto senza oneri a carico della Regione Piemonte;

le attività relative allo svolgimento di detta collaborazione possono comportare spese, che si possono prevedere, a titolo indicativo e non esaustivo, come di: viaggio, vitto, alloggio;

si ritiene opportuno, al fine di consentire l'espletamento delle attività previste in convenzione, di rimborsare al Dott. Francesco Enrichens esclusivamente le spese vive sostenute a fronte di presentazione della rendicontazione di tali spese sino alla concorrenza di € 2.000,00;

tali spese verranno anticipatamente sostenute dal Dott. Francesco Enrichens;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul cap. 149055 del bilancio 2015;

appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno/degli impegni di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile

appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

Impegno di Euro 2.000,00

- importo esigibile nel corso dell'anno 2015 € 2000,00

è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/08;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 7/2003;

vista la L.R. 10 del 15/05/2015

in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta regionale con D.G.R. 1450/2015 (Assegnazione n. 100571)

determina

di approvare lo schema della convenzione, allegata al presente atto determinativo per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino per l'utilizzo della collaborazione del dott. Francesco Enrichens per biennio 2015 – 2018, per le attività di cooperazione nel settore della protezione e dei trasporti specificate all'art. 2 del succitato schema;

di impegnare la somma di € 2.000,00 per l'annualità 2015 (diconsi Euro duemila/00) o.f.i. sul capitolo n. 149055 (Ass. n. 100571) facente parte delle uscite del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 a favore del Dott. Francesco Enrichens per i rimborsi delle spese sostenute per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

di rimborsare al Dott. Francesco Enrichens le spese vive sostenute nello svolgimento delle attività previste da detta convenzione, a fronte di presentazione della rendicontazione sino alla concorrenza di € 2.000,00 annui;

di liquidare le spese sostenute dal Dott. Francesco Enrichens, come indicato all'art. 5 dell'allegata convenzione entro 60 giorni dalla presentazione di documentazione fiscale e allegata rendicontazione vistata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.);

di demandare a successivo atto amministrativo l'impegno della somma relativa alle spese vive per l'annualità 2016.

di disporre ai sensi dell'art 26 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il Direttore
Luigi Robino

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE “OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA”, E L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA” di Torino PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. FRANCESCO ENRICHENS IN MATERIA DI GESTIONE DELLE GRANDI EMERGENZE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, E DEI TRASPORTI.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- nell’organizzazione e gestione delle attività di protezione civile assumono rilevanza anche aspetti logistici legati al sistema dei trasporti;
- da molti anni il Dr. Francesco ENRICHENS, dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della salute e della scienza” di Torino con la qualifica di Direttore del Dipartimento di Emergenza, opera con specifica competenza e distinzione nel campo della protezione civile, nel ruolo di esperto nella gestione dell’emergenza in particolare per quanto riguarda le componenti sanitarie di emergenza, legate ai rischi naturali ed antropici e ai connessi aspetti legati al sistema dei trasporti;

Visto quanto sopra premesso

FRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale 18 – Arch. Luigi ROBINO domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO,

E

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA” di Torino, con sede in Torino Corso Bramante 88 - Cod. Fisc. e Part. IVA n° 10771180014, rappresentata da Direttore Generale Avv. Gian Paolo ZANETTA domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(OGGETTO)

1. Con la presente convenzione la Regione Piemonte, e l’Azienda Ospedaliero-universitaria “Città della Salute e della Scienza” (di seguito indicata come “Città della

Salute”) concordano le modalità per la collaborazione del Dottor Francesco ENRICHENS, nato a ALBA (CN) il 25/07/1954 nelle attività di protezione civile di competenza regionale ai sensi della legge n. 225/1992 e meglio specificate nel successivo articolo 2, con il ruolo di esperto tecnico-scientifico in materia di gestione delle grandi emergenze e dei connessi aspetti legati al sistema dei trasporti.

ART. 2 (ATTIVITA')

1. Il Dott. ENRICHENS, che sottoscrive la presente convenzione per presa visione, presta la propria collaborazione con la Regione Piemonte presso la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (di seguito indicata come “A18000”), in particolare nell’ambito delle seguenti attività:

- 1) Referente per la funzione sanitaria della Sala operativa di protezione Civile;
- 2) Attivazione e gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe;
- 3) Supporto al sistema regionale di protezione civile in materia sanitaria;
- 4) Supporto al sistema regionale in materia di trasporti

2. L'attività del Dr. Francesco ENRICHENS viene effettuata durante il normale orario di servizio nella misura di n. 5 ore settimanali, fatte salve le esigenze di servizio della Città della salute e fatte salve ulteriori necessità di impiego attivabili su specifica chiamata, previa comunicazione e assenso della Città della salute, in caso di necessità particolari di impegno operativo, non programmabili preventivamente (es. esercitazioni, catastrofi, emergenze).

3. Nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Dott. ENRICHENS potrà partecipare a convegni o riunioni nelle quali sono trattate le tematiche connesse alle predette attività. La partecipazione ai convegni e alle riunioni è preventivamente autorizzata dal Direttore della Direzione A18000, su indicazione del Responsabile del Settore di riferimento, al quale il Dott. ENRICHENS consegnerà apposito verbale con le risultanze degli incontri. Per le spese sostenute dal dott. Enrichens è riconosciuto il rimborso nei limiti e secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

ART. 3 (MODALITA' DI ATTUAZIONE)

1. Le attività di cui all’articolo precedente, saranno trattate attraverso la redazione di uno specifico programma annuale approvato dal Direttore regionale OO PP e comunicato alla Città della salute. Alla conclusione del programma annuale, il Dott. ENRICHENS presenta alla Direzione A18000 una dettagliata relazione finale sull’attività svolta ed i risultati conseguiti.

ART. 4 (ONERI E RIMBORSI)

1. Gli importi relativi al trattamento economico del Dott. ENRICHENS, trattandosi dell'utilizzo di personale dipendente del S.S.N., sono già assegnati alla Città della salute nell'ambito del riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è pertanto soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte rimborserà direttamente il Dott. ENRICHENS, al termine di ogni annualità di validità della presente convenzione, sulla base di apposito rendiconto delle spese sostenute (vitto, alloggio e viaggio), per un importo massimo di € 2.000 (duemila) per ciascuna annualità.

ART. 5
(VALIDITA' E DURATA)

la Città della Salute si impegna, a partire dal 22/06/2015 a mettere a disposizione il dipendente Dott. ENRICHENS.

La collaborazione ha durata biennale con decorrenza dal 22/06/2015.

ART. 6
(NORME FINALI)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 25, tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Le spese di registrazione, in caso d'uso della presente convenzione, sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
IL DIRETTORE
Arch. Luigi ROBINO

PER L'AZIENDA
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gian Paolo ZANETTA

P.P.V.
Dott. Francesco ENRICHENS